

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

SUPPLEMENTO

OTTOBRE / DICEMBRE

2024

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, PAOLA DASSISTI, ALBERTO
GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA
LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO
MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO
PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO
QUARTA, GIULIA TERRANOVA, VERONICA ZERBA (SECRETARIO DI
REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista
di Diritto Bancario | dottrina
e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato rispetto a rischi ESG e ICT

SOMMARIO: 1. Premessa ed obiettivi dell'indagine. – 2. Brevi cenni ricostruttivi sulla portata degli artt. 1892 e 1893 c.c. – 3. Il problema: le dichiarazioni inesatte e le reticenze sui rischi ESG e ICT. – 4. L'istruttoria che precede la stipula della polizza. – 5. Sulla colpa del contraente. – 6. Conclusioni.

1. Premessa ed obiettivi dell'indagine

Scopo delle seguenti riflessioni è approfondire come i rimedi predisposti dagli artt. 1892 e 1893 c.c. a favore dell'assicuratore operino rispetto alle dichiarazioni inesatte e alle reticenze dell'assicurato riguardanti rischi ESG e ICT cui quest'ultimo sia eventualmente esposto. I due acronimi indicano rispettivamente i rischi climatici ed ambientali, sociali e relativi al governo dell'impresa (*environmental, social and governance*), e quelli inerenti alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*information and communication technologies*). Rischi nei confronti dei quali l'attenzione dell'ordinamento, così come del mercato, è crescente e, invero, si può certamente affermare che quello assicurativo è stato tra i primi settori dell'economia ad interessarsene: basti pensare, ad esempio, alla sensibilità maturata dalle compagnie assicurative verso i rischi ambientali e climatici nelle polizze rivolte al settore agricolo¹.

¹ Sul tema, si v. i saggi raccolti in *Soluzioni assicurative per la resilienza delle imprese agricole rispetto al rischio climatico*, S. LANDINI (a cura di), Napoli, 2023. In generale, per quel che concerne le sfide che il cambiamento climatico pone al mercato assicurativo, si v. S.B. HECHT, *Climate change and the transformation of risk: insurance matters*, in *UCLA law review*, 2008, 1559 ss.; e, più recentemente, F. ARNOLD-DWYER, *Insurance, climate change and the law*, Londra, 2024, 34 ss.; e N. BROOK, W. LAWRENCE e Z. SEDILEKOVA, *Climate change and insurance*, in *The global insurance market and change. Emerging technologies, risks and legal challenges*, A.A. TARR, J.A. TARR, M. THOMPSON e D. WILKINSON (a cura di), Londra, 2024, 409 ss.

Com'è noto, gli artt. 1892 e 1893 c.c. risalgono ad un'epoca² in cui né il legislatore né il mercato si interessavano a tali rischi in maniera anche solo equiparabile a quanto accade ai giorni nostri, con la conseguenza che viene da chiedersi come le due disposizioni possano operare in questo nuovo contesto: ed infatti, in letteratura, ci si è iniziati a domandare «se questa nuova presa di coscienza collettiva verso i rischi ESG [ma lo stesso dicasi per i rischi ICT] non porti a valutare in maniera diversa il dolo o la colpa, grave o lieve, del cliente che abbia fornito dichiarazioni inesatte o sia stato reticente a riguardo»³.

2. Brevi cenni ricostruttivi sulla portata degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Ciò premesso, prima di procedere nell'indagine, pare opportuno richiamare brevemente i tratti essenziali degli artt. 1892 e 1893 c.c. Entrambe le disposizioni mirano a tutelare l'assicuratore rispetto alle dichiarazioni inesatte e alle reticenze dell'assicurato relative a circostanze tali che il primo non avrebbe dato il proprio consenso alla stipula della polizza, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. In particolare, l'art. 1892 c.c. attribuisce all'assicuratore il diritto di chiedere l'annullamento del contratto nel caso in cui la sua controparte abbia agito con dolo o colpa

² Il 1942, anno di emanazione del nostro Codice civile, anche se, invero, l'antecedente storico delle due disposizioni in commento è da individuarsi nell'art. 348 del *Code de commerce* francese del 1808, ripreso poi dall'art. 429 del Codice del commercio italiano del 1882, sui quali si v., rispettivamente, I. ALAUZET, *Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale*, vol. III, Parigi, 1857, 362 ss.; e C. VIVANTE, *Del contratto di assicurazione*, in AA.VV., *Il Codice di commercio italiano*, vol. V, Verona-Padova-Torino, 1883, 123 ss. Per una puntuale ricostruzione dell'evoluzione normativa appena richiamata si v. altresì A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. II, Milano, 1954, 299 ss.; G.U. TEDESCHI, "Misrepresentation" e "non-disclosure" nel diritto assicurativo italiano, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, 479 ss.; V. SALANDRA, *Dell'assicurazione*, in A. TORRENTE e V. SALANDRA, *Rendita perpetua. Rendita vitalizia. Assicurazione. Artt. 1861-1932*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, III ed., 1966 (rist. 1969), 238 ss.; G. VISINTINI, *La reticenza nel contratto di assicurazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, 423 ss.; e, più recentemente, M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, Padova, 2002, 407 ss.

³ Così, M. DE POLI, *Trasparenza e informativa nelle assicurazioni*, in *Assicurazioni*, 2024, 19, pubblicato anche in *Soluzioni assicurative per la resilienza delle imprese agricole rispetto al rischio climatico*, S. LANDINI (a cura di), cit., 168.

grave, purché dichiari a quest'ultima di volere azionare la tutela in questione entro tre mesi dal giorno in cui ha saputo dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, e, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che sia decorso tale termine, l'assicuratore non è tenuto a pagare l'indennizzo. Inoltre, l'assicurato è tenuto a corrispondergli i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è stato domandato l'annullamento e, in ogni caso, quello convenuto per il primo anno. L'art. 1893 c.c., invece, guarda all'ipotesi in cui l'assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave, consentendo all'assicuratore di recedere dal contratto, sempre entro tre mesi. Inoltre, qualora il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia manifestato la propria volontà di recedere, la somma dovuta a titolo di indennizzo è ridotta proporzionalmente alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose⁴.

⁴ Per un maggiore approfondimento sulla portata delle due disposizioni, si v. A. DONATI, *op. cit.*, 297 ss.; L. BUTTARO, voce «Assicurazione (contratto di)», in *Enc. Dir.*, vol. III, Milano, 1958, 483 ss.; G.U. TEDESCHI, *op. cit.*, 479 ss.; F. BENATTI, *La responsabilità precontrattuale*, Milano, 1963 (rist. Napoli, 2012), 102 ss.; V. SALANDRA, *op. cit.*, 234 ss.; G. VISINTINI, *op. cit.*, 423 ss.; G. SCALFI, voce «Assicurazione (contratto di)», in *Digesto / comm.*, vol. I, Torino, 1987, 355 s.; M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 407 ss.; M. ROSSETTI, *Il contenuto oggettivo del contratto di assicurazione*, in *Le assicurazioni private*, G. ALPA (a cura di), vol. I, Torino, 2006, 1041 ss.; ID., *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, Padova, 2011, 863 ss.; I. CARASSALE, *Obblighi e oneri. Regole di responsabilità*, in *Tratt. Visintini*, vol. II, Padova, 2009, 865 ss.; S. LANDINI, sub *artt. 1892-1894*, in *Comm. c.c. Gabrielli*, vol. *Dei singoli contratti. Artt. 1861-1986*, Torino, 2011, 96 ss.; ID., *Elementi essenziali del contratto di assicurazione*, in *Tratt. Roppo*, vol. V, Milano, 2014, 467 ss.; F. PECCENINI, *Assicurazione. Artt. 1882-1932*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2011, 58 ss.; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, in *Tratt. Cottino*, vol. X, Padova, II ed., 2011, 192 ss.; R. CALVO, *Il contratto di assicurazione. Fattispecie ed effetti*, in *Tratt. Franzoni*, Milano, 2012, 71 ss.; A. BRACCIODIETA, *Il contratto di assicurazione. Disposizioni generali. Artt. 1882-1903*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 2012, 123 ss.; C.F. GIAMPAOLINO, *Le assicurazioni. L'impresa - I contratti*, in *Tratt. Buonocore*, sez. III, vol. III, Torino, 2013, 301 ss.; D. PIRILLI, *La fase precontrattuale nell'assicurazione*, in *Assicurazioni*, 2013, 417 ss.; V. DE LORENZI, *Contratto di assicurazione e dichiarazioni inesatte e reticenti sul rischio dell'assicurato*, *ivi*, 2014, 195 ss.; S. LANDINI, *Elementi essenziali del contratto di assicurazione*, in *Tratt. contratti Roppo*,

La dottrina ha ampiamente discusso sulla natura degli artt. 1892 e 1893 c.c.⁵: alcuni Autori hanno ritenuto che la completa e veritiera rappresentazione delle circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore sia un onere dell'assicurato, il cui assolvimento gli è utile a conservare il diritto all'indennizzo; altri, invece, hanno affermato che le disposizioni in commento delineano non un onere bensì un obbligo precontrattuale; altri ancora, infine, hanno ritenuto che gli artt. 1892 e 1893 c.c. siano da ricondurre – pur con le loro peculiarità⁶ – alla categoria dei rimedi contro i vizi della volontà. Sebbene la giurisprudenza più recente accolga la tesi dell'onere⁷, a chi scrive sembra che un obbligo precontrattuale in capo all'assicurando di fornire

vol. V, Milano, 2014, 467 ss.; P. CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2021, 191 ss.; ID., *Autoresponsabilità e contratto di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 2023, 22 ss.; e L. VELLISCIG e S. NITTI, *Contratto di assicurazione e gestione del rischio di dichiarazioni inesatte o reticenti in prospettiva comparata*, in *Dir. merc. ass. fin.*, 2022, 307 ss.

⁵ Sia consentito qui solamente riassumere i tratti del dibattito e rinviare, per un maggiore approfondimento sul punto, agli scritti richiamati alla nota precedente, e, in particolar modo, spec. a M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, loc. ult. cit., e P. CORRIAS, *Autoresponsabilità e contratto di assicurazione*, loc. ult. cit.

⁶ La principale peculiarità riguarda l'art. 1892 c.c. ed attiene all'espressa attribuzione di una efficacia invalidante al comportamento reticente; comportamento che, invece, non è espressamente menzionato all'art. 1439 c.c. relativo all'azione generale di annullamento per dolo, il quale fa riferimento ai soli raggiri. Nondimeno, la dottrina si è ampiamente interrogata sulla possibilità di ricondurre anche la reticenza alla tutela di cui all'art. 1439: in tema, si v. spec. gli studi di M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 398 ss.; ID., *Servono ancora i "raggiri" per annullare il contratto per dolo? Note critiche sul concetto di reticenza invalidante*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, II, 911 ss.; e, più recentemente, ID., *La reticenza*, in *Alberto Trabucchi*, S. DELLE MONACHE e G. GABRIELLI (a cura di), Napoli, 2021, 403 ss.

⁷ Si v. Cass., 24 luglio 2024, n. 20658, ined. ma consultabile in *DeJure e OneLegale*, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un *onere* dell'assicurato e del contraente, i quali perciò in caso di falsità o reticenze sopporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c. L'assicuratore di conseguenza può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente; non ha alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e nell'assicurazione per conto altrui non è tenuto a riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità» (l'enfasi è di chi scrive). Sempre recentemente, di onere parla anche Cass., 19 giugno 2020, n. 11905, massimata in *Resp. civ. prev.*, 2021, 261 e consultabile per esteso in *DeJure*.

all'assicuratore una completa e veritiera rappresentazione dei rischi cui è esposto certamente esista ma che esso non possa essere ricavato dagli artt. 1892 e 1893 c.c., o quantomeno non in via esclusiva da tali disposizioni. L'obbligo di cui si discute, invero, può essere ricostruito già sulla scorta della buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., che impegna ciascuna delle parti – usando le parole della Suprema Corte – a «trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto»⁸. Ed invero, a conferma di quanto detto, è opinione condivisa che nella stipula del contratto di assicurazione, così come nella sua esecuzione, sia richiesta alle parti la

⁸ Così, Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in *Giur. it.*, 2006, 1601, con nota di G. SICCHIERO, *Un buon ripensamento del S.C. sulla asserita nullità del contratto per inadempimento*, 1602 ss.; e pubblicata anche in *Foro it.*, 2006, I, 1113, con nota di E. SCODITTI, *Regole di comportamento e regole di validità: i nuovi sviluppi della responsabilità precontrattuale*, 1107 ss. Per la dottrina, in questi termini, si v. già E. BETTI, *Teoria genera delle obbligazioni*, vol. I, Milano, 1953, 81 s.; S. ROMANO, voce «Buona fede (dir. priv.)», in *Enc. Dir.*, vol. V, Milano, 1959, 683 s.; F. BENATTI, *op. cit.*, 38; R. SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale. Artt. 1321-1352*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1970, 206. Per un maggiore approfondimento sugli obblighi informativi derivanti dalla buona fede precontrattuale, si v. altresì, più recentemente, M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 357 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, II ed., 2011, 169 ss.; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 317 ss.; e G. FINAZZI, *Correttezza e buona fede*, in *Tratt. Garofalo*, vol. I, t. IV, Padova, 2018, 165 ss.

massima buona fede (*uberrima fides*)⁹, in particolar modo all'assicurando¹⁰.

Gli artt. 1892 e 1893 c.c. non pongono esplicitamente alcun obbligo informativo in capo all'assicurando ma, ad avviso di chi scrive, confermano l'esistenza di quello appena ricostruito sulla scorta dell'art. 1337 c.c.¹¹, apprestando due rimedi speciali rispetto a situazioni in linea di massima riconducibili alla sua violazione; rimedi che, ovviamente, si sommano a quello risarcitorio laddove da tale violazione sia scaturito un danno in capo all'assicuratore che non sia già riparabile attraverso

⁹ Così già A. DONATI, *op. cit.*, 298; G.U. TEDESCHI, *op. cit.*, 491 ss.; L. BUTTARO, *op. cit.*, 483 s.; V. SALANDRA, *op. cit.*, 236; e, più recentemente, A. MONTI, *Buona fede e assicurazione*, Milano, 2002, 125 ss.; ID., *La buona fede nel contratto di assicurazione*, in *Le assicurazioni private*, G. ALPA (a cura di), vol. I, cit., 1104 s. Tale concezione è figlia della tradizione dei paesi di *Common law* e, infatti, tutt'oggi, il *Marine insurance act* inglese del 1906, all'art. 17, stabilisce che «A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith». Peraltro, la disposizione appena richiamata è espressione di un principio più generale di matrice giurisprudenziale, enunciato nel 1766 da Lord Mansfield nella controversia *Carter v. Boehm*, in 3 *Burr*, 1905 ss.: «Good faith forbids either party by concealing what he privately knows, to draw the other into a bargain from his ignorance of that fact, and his believing the contrary» (così al par. 1910). Per un maggiore approfondimento sul sistema anglosassone in una prospettiva comparata con quello continentale, si v. recentemente L. VELLISCIG e S. NITTI, *op. cit.*, 315 ss.

¹⁰ Questo perché, come evidenziato da A. DONATI, *op. loc. ult. cit.*, diversamente degli altri contratti, nei quali generalmente le informazioni fornite da una delle parti possono essere agevolmente verificate dall'altra prima della stipula del contratto, in quello di assicurazione l'accertamento da parte dell'assicuratore di quanto indicato dall'assicurando è spesso impossibile, in quanto ciò coinvolge eventi passati o di natura delicata, che spesso implicherebbero una lunga e costosa attività ricognitiva. Sul punto, però, cfr. M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 72 e spec. nt. 187, il quale richiama le osservazioni di P.S. ATIYAH, *An Introduction to the Law of Contract*, Oxford, V ed., 1995, 254, secondo cui le ragioni che hanno creato tale regime di favore verso l'assicuratore sono ormai divenute "oppressive" e fonti di gravi ingiustizie, ben potendo oggi le compagnie assicurative prendersi cura dei propri interessi.

¹¹ Peraltro, l'esistenza di tale obbligo può essere ricostruita anche alla luce dell'art. 1338 c.c.: se è vero che tale previsione impegna le parti a comunicarsi le cause di invalidità del contratto note o che avrebbero dovuto essere conosciute, a maggiore ragione esse saranno obbligate a non porre in essere comportamenti capaci di invalidare il contratto, come quelli contemplati dagli artt. 1893 e 1893 c.c.

tali tutele speciali¹². Invero, in letteratura si è affermato che l'art. 1893 c.c. guardi solamente ad ipotesi in cui l'assicurando abbia agito in buona fede e, quindi, conformemente all'art. 1337 c.c.¹³: tale rilievo non sembra del tutto condivisibile perché esaurisce il perimetro della buona fede oggettiva, cui fa riferimento la disposizione da ultimo citata¹⁴, nei comportamenti caratterizzati da dolo o colpa grave quando, invece, esso abbraccia anche situazioni differenti, caratterizzate da colpa lieve e, quindi, rilevanti ai fini dell'art. 1893 c.c. Se infatti, come si è detto, ad essere violato è un *obbligo* informativo, allora tale violazione ricadrà nel perimetro applicativo dell'art. 1218 c.c., il quale non distingue tra colpa grave e colpa lieve ai fini della configurazione della responsabilità del soggetto inadempiente, rilevando tale distinzione solamente ai fini della graduazione della responsabilità¹⁵. Ma alla stessa conclusione si può pervenire laddove si aderisca alla tesi che riconduce la violazione dell'art. 1337 c.c. all'alveo della responsabilità aquiliana: anche in tal caso la responsabilità non è esclusa nelle ipotesi di colpa lieve ma, semplicemente, viene valutata con un diverso rigore¹⁶. In buona sostanza, ai fini che qui ci occupano, la distinzione tra colpa

¹² Sul punto, si v. M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 406 e spec. nt. 20, il quale evidenzia come l'assicuratore potrebbe anche rinunciare a domandare l'annullamento del contratto, preferendo optare per l'azione di risarcimento dei danni.

¹³ Di questo avviso sono E. BETTI, *Teoria genera delle obbligazioni*, vol. I, cit., 88; e G. SCALFI, *op. cit.*, 355.

¹⁴ Sul fatto che la buona fede di cui all'art. 1337 c.c. sia da intendersi in senso oggettivo e, quindi, quale regola di condotta, v'è unanimità in letteratura: si v. S. ROMANO, *op. cit.*, 678; F. BENATTI, *op. cit.*, 47; R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, 203 s.; G. PATTI e S. PATTI, *Responsabilità precontrattuale e contratti standard. Artt. 1337-1342*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 1993, 10 s. e 22 ss.; M. DE POLI, *Asimmetrie informative e rapporti contrattuali*, cit., 336 s. e spec. nt. 117; V. ROPPO, *op. cit.*, 167; e G. FINAZZI, *op. cit.*, 11 e 130 s. Sul tema, si v. altresì ampiamente F. PIRAINO, *op. cit.*, *passim*.

¹⁵ *Ex multis*, si v. C.M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni. Artt. 1218-1129*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, II ed., 1979, 82 ss.; e A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale. Artt. 1173-1176 c.c.*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1988, 419 ss.

¹⁶ Si v. M. FRANZONI, *Fatti illeciti. Artt. 2043-2059*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1993, 134 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. V, Milano, 1994, 578 ss.; e G. ALPA, M. BESSONE e V. ZENO-ZENCOVICH, *I criteri di imputazione: colpa, dolo, rischio*, in *Tratt. Rescigno*, vol. XIV, Torino, II ed., 1995 (rist. 2008), 78.

grave e colpa lieve rileva unicamente in relazione alla scelta circa l'esperimento della tutela di cui all'art. 1892 o di quella prevista dall'art. 1893 c.c. (oltre che ai fini della graduazione della responsabilità dell'assicurato nel caso in cui sussistano i margini per un'azione risarcitoria nei suoi confronti).

Da ultimo, va altresì rilevato che l'art. 1893 c.c. guarda *anche* a situazioni estranee alla violazione dell'art. 1337 c.c., operando – almeno così sembra a chi scrive – pure quando la dichiarazione inesatta o la reticenza prescindano da qualsivoglia tipo di colpa dell'assicurato. Invero, alcuni Autori¹⁷ ritengono che l'art. 1893 c.c. non si applichi alle ipotesi in cui manchi una qualche colpa dell'assicurato. Tale linea interpretativa, però, non sembra condivisibile dal momento che il tenore letterale della disposizione in commento non ne circoscrive l'applicabilità ai soli casi di colpa lieve¹⁸.

Ciò premesso, al di là delle differenze tra le situazioni prese in considerazione e tra i rimedi previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c., le due disposizioni condividono il medesimo fine, ossia quello di tutelare la corretta formazione del consenso dell'assicuratore rispetto ad ipotesi in cui si sia determinato a contrarre in base ad una erronea od incompleta rappresentazione della realtà, consentendogli l'art. 1892 c.c. di annullare il contratto e l'art. 1893 c.c. di recedere (o di ricondurre la prestazione dovuta ad una situazione di equilibrio nell'ipotesi di cui al secondo comma). Peraltro, attraverso i rimedi contemplati, le due disposizioni certamente stimolano l'assicurando ad adempiere diligentemente a quell'obbligo informativo che abbiamo detto esistere già in forza dell'art. 1337 c.c.: utilizzando un'espressione estranea alla penna di chi ha redatto le due previsioni in commento ma particolarmente calzante, si può affermare che gli artt. 1892 e 1893 c.c.

¹⁷ Si v. L. BUTTARO, *op. cit.*, 486; e spec. G.U. TEDESCHI, *op. cit.*, 487 s.

¹⁸ Sul punto si v. M. ROSSETTI, *Il diritto delle assicurazioni*, vol. I, cit., 878 s., il quale, richiamando diversi precedenti della Corte di Cassazione, rileva come quest'ultima, in diverse occasioni, abbia affermato che «l'art. 1893 c.c. trova applicazione in tutti i casi in cui le dichiarazioni false o reticenti siano state rese “senza colpa”, e che la corrispondenza tra rischio reale e rischio rappresentato dal contraente, costituendo un presupposto obiettivo di validità del contratto, stabilito a tutela e nell'interesse dell'assicuratore, rileva anche quando venga a mancare per una condotta in buona fede dell'assicurando».

contribuiscono ad una riduzione delle “asimmetrie informative” tra le parti¹⁹.

3. *Il problema: le dichiarazioni inesatte e le reticenze sui rischi ESG e ICT*

Delineati i contorni degli artt. 1892 e 1893 c.c., possiamo procedere ad approfondire come le due disposizioni operino rispetto a dichiarazioni inesatte e reticenze inerenti a rischi ESG e ICT. Com'è intuibile, i risultati dell'indagine proposta dipendono in buona parte dalle caratteristiche della polizza che l'assicurando mira a stipulare e, invero, potrebbero apparire scontati se ci si limitassimo a ragionare su quei casi in cui il rischio primario rispetto al quale l'assicurando vuole proteggersi coincide proprio con un rischio ESG o ICT. A titolo esemplificativo, richiamando ancora le polizze danni rivolte al settore agricolo²⁰, è immediatamente evidente come le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato rispetto alla sua esposizione ai rischi ambientali e climatici possano ricadere nell'ambito applicativo degli artt. 1892 e 1893 c.c.²¹. Lo stesso può dirsi, sempre a titolo esemplificativo, per quel che concerne le dichiarazioni inesatte e le

¹⁹ Così, recentemente, CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, cit., 192. Peraltro, similmente, si v. già E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. Vassalli*, vol. XV, t. II, Torino, II ed., 1950, 145, trattando incidentalmente delle dichiarazioni di cui agli artt. 1892-1893 c.c.: «La funzione utile, cui sono destinate codeste dichiarazioni rappresentative nella elaborazione del contratto secondo la fondamentale esigenza della buona fede (1337, 1366, 1375), è quella d'*informare* l'altra parte contraente di taluni elementi della situazione di fatto che sfuggono al suo controllo o alla sua attenzione, e che sogliono essere tenuti presenti nel valutare la convenienza del proposto regolamento d'interessi». Si v. anche le considerazioni sempre di E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, vol. I, cit. p. 100.

²⁰ A riguardo, si v. gli scritti richiamati alla precedente nota 1.

²¹ In arg., si v. S. LANDINI, *Credito e garanzie in agricoltura nell'unitarietà del diritto assicurativo, bancario e del mercato finanziario*, Napoli, 2018, 126, dove rileva come «l'offerta di contratti assicurativi per la copertura di rischi di produzione in agricoltura è segnatamente condizionata da due profili problematici: l'asimmetria informativa e la sistemicità del rischio. La prima è determinata dal fatto che le compagnie assicurative non conoscono perfettamente il profilo di rischio dell'impresa agricola».

reticenze sul rischio informatico con riferimento alla stipula delle cc.dd. “polizze *cyber risk*”²².

Maggiori dubbi sull’operare delle due disposizioni in commento permangono con riferimento a tutti quei casi in cui i rischi ESG e ICT non coincidono con il rischio rispetto al quale l’assicurando vuole proteggersi ma, nondimeno, possono contribuire alla sua materializzazione. Alcuni esempi possono essere utili a chiarire il problema: nelle polizze volte ad assicurare la reputazione aziendale²³, è immediatamente evidente come il rischio assicurato, ossia quello reputazionale, possa ben essere influenzato da fattori ESG e ICT, anche in combinazione tra loro se consideriamo come i *social media* possano indirizzare l’opinione del mercato nei confronti di un’impresa più o meno attenta alle tematiche ambientali e sociali²⁴.

Ancora: si pensi a come l’istruttoria prodromica alla stipula di polizze vita si focalizzi sullo stato di salute del contraente guardando prevalentemente alla sua cartella clinica e ad alcune sue abitudini poco salutari quali il fumo o il consumo di bevande alcoliche, nonché al caso in cui la sua posizione lavorativa lo esponga a sostanze nocive o ad attività rischiose per la sua incolumità. Nondimeno, il suo stato di salute può essere condizionato anche da determinati fattori sociali di cui, generalmente, l’assicuratore non si interessa particolarmente: è il caso, ad esempio, di una polizza vita contratta da un soggetto – come un c.d.

²² Su cui si v. S. LANDINI, *Privacy, rischio informatico e assicurazioni*, in *Assicurazioni*, 2019, 15 ss.; J.A. DE BRITO e M.L. RUIVO, *Core aspects of cyber risks insurance: An analysis in dialogue with some Portuguese and Italian insurance policies*, *ivi*, 2022, 473 ss.; M. RABITTI e S. SANDULLI, *L’assicurabilità del rischio cibernetico*, in *Corp. gov.*, 2022, 539 ss.; e R. CORBETT-WILKINS, C. McLAUGHLIN, A. TAYLOR, S. LLOYD, C. BELLIS, R. YEEND e K. PAYNTER, *Cyber risk and insurance*, in *The global insurance market and change. Emerging technologies, risks and legal challenges*, A.A. TARR, J.A. TARR, M. THOMPSON e D. WILKINSON (a cura di), cit., 286 ss. Sul tema, si v. anche i saggi recentemente raccolti in *Cyber risk e la postmodernità cibernetica*, A. CANDIAN e G. ROMAGNOLI (a cura di), Napoli, 2024.

²³ Polizze che, negli ultimi dieci anni, hanno acquisito sempre maggiore importanza sul mercato: si v. le considerazioni di N. GATZERT, J.T. SCHMIT e A. KOLB, *Assessing the risk of insuring reputational risk*, in *The journal of risk and insurance*, 2016, 641 ss. e spec. 650 ss.

²⁴ Si v. il recente studio sul tema condotto da M.L.D. NICOLAS, A. DESROZIERS, F. CACCIOLI e T. ASTE, *ESG reputation risk matters: An event study based on social media data*, luglio 2023, in *SSRN* e pubblicato anche in *Finance research letters*, gennaio 2024.

“colletto bianco” – esposto a situazioni di particolare stress lavorativo, che, come dimostrato da recenti studi²⁵, può contribuire all’insorgere di malattie cardiovascolari.

Un ultimo esempio: si pensi ad una polizza D&O²⁶ contratta dall’esponente aziendale di un’impresa in cui l’intelligenza artificiale sia integrata in maniera significativa negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili. In tal caso la possibilità che il malfunzionamento della tecnologia di cui si discute e, quindi, il relativo rischio ICT incidano sulla responsabilità dell’esponente aziendale assicurato è evidente²⁷, anche se, generalmente, il problema non è affrontato nel corso dell’istruttoria che precede la stipula di questo

²⁵ Si v. M. KIVIMÄKI e I. KAWACHI, *Work stress as a risk factor for cardiovascular disease*, in *Current cardiology reports*, 2014, 74 ss.; e M. LAVIGNE-ROBICHAUD, X. TRUDEL, D. TALBOT, A. MILOT, M. GILBERT-OUIMET, M. VÉZINA, D. LAURIN, C.E. DIONNE, N. PEARCE, G.R. DAGENAIS e C. BRISSON, *Psychosocial stressors at work and coronary heart disease risk in men and women: 18-year prospective cohort study of combined exposures*, in *Circulation: Cardiovascular quality and outcomes*, 2023, 688 ss.

²⁶ Sulle cui caratteristiche si v. recentemente M. ROSSETTI, *Le polizze “Directors’ & Officers’ ” (D&O). Aspetti sostanziali e processuali*, in *Le azioni di responsabilità nelle società di capitali*, M. DE POLI e G. ROMAGNOLI (a cura di), Pisa, II ed., 2024, 385 ss.; nonché D. REGOLI, *Le polizze assicurative professionali: nuovi profili*, in *Responsabilità societarie e assicurazione. Amministratori, sindaci e revisori*, P. MONTALENTI (a cura di), Milano, 2009, 103 ss.; e L. TESSORE, *Le coperture assicurative di amministratori, sindaci e revisori nel mercato italiano*, *ivi*, 131 ss.

²⁷ Per un maggiore approfondimento sul problema, si v. le considerazioni di N. ABRIANI e G. SCHNEIDER, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla CorpTech*, Bologna, 2021, 211 ss.; M.L. MONTAGNANI, *Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel funzionamento del consiglio di amministrazione delle società per azioni*, Milano, 2021, 105 ss.; L. ENRIQUES e A. ZORZI, *Intelligenza artificiale e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. dir. soc.*, 2023, 13 ss., pubblicato anche in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, N. ABRIANI e R. COSTI (a cura di), Milano, 2023, 183 ss. Sul ruolo dell’intelligenza artificiale nelle dinamiche di governo dell’impresa, si v. poi spec. le considerazioni di A. SACCO GINEVRI, *Intelligenza artificiale e corporate governance*, in *Riv. dir. impr.*, 2022, 259 ss., pubblicato anche in *Il diritto nell’era digitale*, R. GIORDANO, A. PANZAROLA, A. POLICE, S. PREZIOSI e M. PROTO (a cura di), Milano, 2022, 415 ss.; e, per la letteratura straniera, M. PETRIN, *Corporate management in the age of AI*, in *Columbia business law review*, 2019, 965 ss., pubblicato anche in *Artificial intelligence: Law and regulation*, C. KERRIAG (a cura di), Cheltenham, 2022, 57 ss.

genere di polizze, o, quantomeno, l'attenzione delle compagnie assicurative in merito è fenomeno recentissimo²⁸.

Orbene, in tutti quei casi in cui l'assicurato abbia reso dichiarazioni inesatte o sia stato reticente rispetto a rischi ESG e ICT che non coincidono con il rischio primario coperto dalla polizza ma che, nondimeno, possono influenzarlo; in tali casi, si diceva, viene da chiedersi se e, nel caso, come gli artt. 1892 e 1893 c.c. possano operare.

4. *L'istruttoria che precede la stipula della polizza*

All'interrogativo appena proposto si potrebbe rispondere che, qualora l'assicuratore non si sia interessato esplicitamente ai rischi ESG e ICT cui l'assicurato sia eventualmente esposto, ad esempio, chiedendone conto nel questionario consegnato al contraente prima della stipula della polizza, essi siano irrilevanti per il suo consenso e che, quindi, nell'ipotesi in cui si materializzino, i rimedi di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. non siano attivabili. Tale risposta non soddisfa: se, da un lato, è vero che la giurisprudenza attribuisce particolare importanza ai quesiti contenuti nel questionario informativo per individuare le informazioni determinanti per il consenso dell'assicuratore²⁹, dall'altro, però, è anche vero che la stessa giurisprudenza precisa come il

²⁸ Si v. S. IRVIN, S. TUCKER e D. ENGVALL, *AI comes to the board boom in a black box: Are the personal assets of directors at risk in AI-related claims?*, in *Harvard journal of law and technology*, 15 settembre 2023; e D. DAPAAH-AFRIYIE M. FERGUSON e J. GAMMELL, *D&O risks to consider when exploring the new frontier of gen AI*, in *Insurance journal*, 15 aprile 2024.

²⁹ Infatti, «nel contratto di assicurazione, la circostanza che il contraente abbia reso dichiarazioni inesatte, in risposta a domande formulate su questionario predisposto dall'assicuratore, pure non essendo decisiva al fine di stabilire la rilevanza dei fatti sulla formazione del consenso dell'assicurato stesso, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., è, tuttavia, in proposito significativa, in quanto la predisposizione di quel formulario evidenzia l'intento dell'assicuratore di ammettere importanza a determinati requisiti, e richiama l'attenzione del contraente sull'esigenza di risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi». Così, già Cass., 28 gennaio 1979, n. 348, in *Resp. civ. prev.*, 1979, 743 s.; e, similmente, Cass. civ., sez. I, 4 aprile 1991, n. 3501, Cass., 12 agosto 1998, n. 10086 e Cass., 6 giugno 2014, n. 12831, tutte inedd. ma consultabili in *DeJure*. Per la giurisprudenza di merito, si v. spec. App. Milano, sez. IV, 12 luglio 2011, n. 2105, in *Dir. fisc. ass.*, 2011, 1583, con nota di F. ROLLE, *Falsa rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società ed annullamento del contratto di assicurazione D&O*, 1584 ss.

questionario non abbia certo la funzione di tipizzare le possibili ragioni di annullamento del contratto o di recesso dell'assicuratore e di esaurire così l'insieme delle circostanze di interesse per quest'ultimo³⁰. In sintesi, l'assicuratore potrà ben dimostrare – ferme le difficoltà in termini di onere della relativa prova – la rilevanza del rischio ESG o ICT del quale è rimasto all'oscuro quand'anche il questionario non vi faccia riferimento alcuno.

Ciò premesso, occorre ricordare che la buona fede, di cui si è scritto al secondo paragrafo e che governa i contratti di assicurazione, opera in un'ottica di reciprocità³¹ e, quindi, non solo ponendo un obbligo

³⁰ In tal senso, si v. Cass., 12 maggio 1999, n. 4682, in *Resp. civ. prev.*, 2000, 344, con nota di R. DIES, *Gli ultimi interventi della Cassazione in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente quali causa di annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1982 c.c.*, 349 ss.; e pubblicata anche in *Danno e resp.*, 1999, 1117, con nota di A. RENDA, *Si muore solo una volta... Ma si può preferire la borsa alla vita?*, 1118 ss.: la Corte, in particolare, ha precisato che «La funzione del questionario è [...] quella di richiamare l'attenzione dell'assicurato su circostanze considerate dall'assicuratore come rilevanti. Si evita così che l'assicurato possa poi addurre, a giustificazione delle dichiarazioni inesatte o della reticenza, una pretesa indifferenza dell'assicuratore alle circostanze in questione e si riducono, al contempo, gli spazi di indeterminatezza delle circostanze alla conoscenza delle quali l'assicuratore abbia interesse [...]. È estranea, invece, a tale funzione quella di "tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave, essendo pur sempre necessaria l'effettiva incidenza sul consenso dell'assicuratore come richiesto dall'art. 1892». Similmente, si v. anche Cass., 13 maggio 2020, n. 8895, massimata in *Resp. civ. prev.*, 2020, 996 e consultabile per esteso in *DeJure*. Per la giurisprudenza di merito, si v. Trib. Monza, 1° dicembre 2004, massimata in *Corr. merito*, 2005, 260 e consultabile per esteso in *DeJure*.

³¹ Al secondo paragrafo e, in particolare, alle note 9 e 10, si è detto che la buona fede che governa i contratti di assicurazione è stata teorizzata nei Paesi di *Common Law* e declinata come obbligo di *uberrima fides* in capo all'assicurando per tutelare la peculiare posizione in cui si trova l'assicuratore. Se ciò da un lato è vero, dall'altro occorre comunque precisare che, nel nostro ordinamento, la clausola di buona fede opera in un'ottica di reciprocità e ciò è stato efficacemente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui «Il principio di correttezza e buona fede – il quale, secondo la Relazione ministeriale al Codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" – deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del

informativo in capo all'assicurando, ma anche impegnando l'assicuratore a fare in modo che la sua controparte sia in grado di adempiervi e, quindi, obbligandolo a predisporre un questionario completo ed idoneo a far comprendere all'assicurando quali siano le informazioni rilevanti³². Di conseguenza, la mancata inclusione nel

rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile» (così Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28056, massimata in *Mass. Giust. civ.*, 2008, 1681, e consultabile per esteso in *De Jure e One Legale*). Peraltro, che la buona fede operi in un'ottica di reciprocità e che, quindi, sia richiesta anche all'assicuratore è ulteriormente confermato dagli stringenti obblighi in materia di informativa precontrattuale posti dal Titolo XIII del Codice delle assicurazioni private a beneficio dell'assicurando, su cui si v. spec. F. LA FATA, *La distribuzione nell'attività dell'impresa di assicurazione: tra regolazione del mercato e disciplina del contratto*, in *Assicurazioni*, 2023, 287 ss.; e G. BERTI DE MARINIS, *L'impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2023, 417 ss. Per un maggiore approfondimento sulle tutele apprestate dal legislatore a favore dell'assicurando, specie a seguito dell'introduzione della direttiva europea 97/2016 (c.d. "Insurance distribution directive"), si v. altresì le riflessioni di P. CORRIAS, *La direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa: profili di tutela dell'assicurando*, in *Assicurazioni*, 2017, 9 ss.; e S. LANDINI, *Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione*, *ivi*, 39 ss.

³² Ed infatti, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che «Essenziale, al riguardo, è il dovere di cooperazione dell'assicuratore, che, quantunque non in grado, nella normalità dei casi, di conoscere tutte le circostanze concretamente incidenti sulla conformazione del rischio reale, può (e deve), tuttavia, in ossequio alla regola di correttezza, apprestare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, capace, pur nella inevitabile elasticità delle sue linee, di orientare l'altra parte sulle informazioni (riguardanti persone o cose) da dare, comprese quelle che, ancorché non specificamente richieste, a quel quadro, per ragioni di omogeneità, siano, nondimeno, riconducibili e dall'assicurando, perciò, non eludibili senza che ne risulti violato, da parte sua, il principio di buona fede, non potendo egli, in tal caso, addurre, a giustificazione delle proprie omissioni, una pretesa indifferenza dell'assicuratore alla conoscenza delle circostanze non specificate (perché non specificabili)». Così Cass., 20 novembre 1990, n. 11206, in *Giur. it.*, 1991, I-1, 1035 s., con nota di R. WEIGMANN, *L'importanza del questionario per valutare le reticenze dell'assicurato*, 1029 ss.; e, similmente, per la giurisprudenza di merito Trib. Torino, 11 maggio 2000, in *Nuova giur. comm.*, 2002, I, 250, con nota di A. CEA, *Questionario anamnestico, dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato*, 251 ss. A riguardo, si v. altresì le considerazioni di S. LANDINI, *Elementi essenziali del contratto di assicurazione*, *cit.*, 470 ss.

questionario di quesiti inerenti ai rischi ESG e ICT potrà rilevare ai fini della determinazione del – minor – grado di colpa in capo all'assicurato che abbia reso dichiarazioni inesatte o sia stato reticente in merito³³ e, quindi, del rimedio applicabile dall'assicuratore, se quello *ex art. 1892 c.c.* o quello *ex art. 1893 c.c.* Così, a titolo esemplificativo, richiamando quanto detto al precedente terzo paragrafo, pare difficile configurare il dolo o la colpa grave del colpetto bianco che abbia stipulato una polizza vita e che sia stato reticente sulle situazioni di particolare stress lavorativo cui è sottoposto, considerato che generalmente egli non è dotato di particolari competenze medico-sanitarie (salvo il caso in cui lavori in tale ambito) e che i questionari, quando prendono in considerazione i rischi connessi all'attività lavorativa, fanno prevalentemente riferimento a lavori di manovalanza anziché ad impieghi d'ufficio³⁴.

Sul tema della colpevolezza dell'assicurato torneremo più approfonditamente al paragrafo seguente. Prima, però, avendo fatto sempre riferimento ai questionari sottoposti all'assicurando, pare opportuno precisare come questi non costituiscano l'unico mezzo attraverso il quale l'assicuratore prende conoscenza dei rischi cui è esposta la propria controparte: al di là delle visite mediche richieste per la stipula di una polizza vita, il pensiero qui va prevalentemente alle polizze danni rivolte alle imprese, in cui l'assicuratore svolge una vera e propria *due diligence* nei confronti della controparte, anche coinvolgendo terzi esperti³⁵. In questi casi, è ovvio che per l'assicuratore sarà particolarmente complesso superare la “presunzione” in forza della quale al non aver indagato sui rischi ESG

³³ Peraltro, se, come si è detto, esiste un obbligo *ex bona fide* in capo all'assicuratore di predisporre un questionario idoneo a far comprendere alla propria controparte le informazioni rilevanti, in astratto la violazione di tale obbligo potrebbe essere contestata dall'assicurato per far valere una eventuale responsabilità risarcitoria dell'assicuratore laddove ne sussistano gli estremi.

³⁴ Si v., ad esempio, il *Modulo di proposta di assicurazione sulla vita* di GENERALI (ed. 10/2024) e il *Contratto di assicurazione temporanea caso morte, malattie gravi e non autosufficienza - Tutta la vita* di AXA (ed. gennaio 2024), entrambi consultabili sui siti *web* delle compagnie proponenti.

³⁵ Ciò è stato ben evidenziato da D. ORTELLI e F. BONOMO, *L'attività assicurativa “sostenibile”*, relazione tenuta il 3 dicembre 2024 all'ottavo incontro della seconda edizione del ciclo di seminari *Gli Orizzonti della Finanza Etica e Sostenibile*, presso l'Università degli Studi di Padova.

o ICT cui è esposto l'assicurato corrisponda un proprio disinteresse a riguardo: così, richiamando l'esempio fatto al paragrafo precedente, sarà difficile contestare dichiarazioni inesatte o reticenze rispetto ai rischi di cui si discute all'impresa che abbia stipulato una polizza reputazionale, laddove la compagnia assicurativa non abbia indagato in maniera approfondita sul punto. Ad ogni modo, va comunque rilevato che, da qualche tempo, le maggiori imprese assicurative hanno iniziato a rivedere profondamente le proprie prassi andando ad includere le tipologie di rischi di cui si discute, quelli ESG in particolare, nel perimetro d'indagine che precede la stipula delle polizze proposte alla clientela o, almeno, di quelle dotate di maggior rilievo economico³⁶.

5. Sulla colpa del contraente

Al paragrafo precedente si è accennato al tema della colpevolezza dell'assicurato che abbia reso dichiarazioni inesatte o sia stato reticente rispetto a rischi ESG e ICT cui sia esposto. Se, da un lato, il comportamento doloso non pone particolari criticità, potendo essere definito come mera coscienza e volontà della reticenza o dell'inesattezza della dichiarazione e della sua rilevanza per l'assicuratore, non essendo necessari gli artifici e i raggiri di cui all'art. 1439 c.c.³⁷. Dall'altro, altrettanto non può dirsi per il comportamento colposo, il quale pone maggiori problemi interpretativi: infatti, con riferimento al tema oggetto della nostra indagine, non è sempre facile

³⁶ A titolo esemplificativo, GENERALI si è dotata di linee guida il cui obiettivo è minimizzare la sottoscrizione di polizze da parte di imprese coinvolte in attività controverse (violazione di diritti umani, inquinamento ambientale, *etc.*): si v. la *Responsible underwriting group guideline* del giugno 2024, consultabile sul sito *web* della società. Lo stesso si dica per UNIPOL: si v. le *Guidelines for life business underwriting business with reference to environmental, social and governance factors* e le *Guidelines for non-life business underwriting with reference to environmental, social and governance factors* del marzo 2024, consultabili sul sito *web* della società.

³⁷ Così, Cass., 25 marzo 1999, n.2815, in *Resp. civ. prev.*, 2000, 347, con nota di R. DIES, *Gli ultimi interventi della Cassazione in tema di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente quali causa di annullamento del contratto di assicurazione a norma dell'art. 1982 c.c.*, 349 ss.: secondo la Corte, gli artifici e raggiri non sono necessari «in quanto la norma già tipicizza il comportamento viziante il consenso dell'assicuratore, nella sola dichiarazione inesatta o reticente da parte dell'assicurato (in buona sostanza tipicizza il raggio)». Nello stesso senso, si v. anche Cass., 28 gennaio 1979, n. 348, cit., 744.

delineare il confine tra la colpa grave e la colpa lieve, e ciò al fine di individuare il rimedio applicabile, se quello di cui all'art. 1892 c.c. o quello di cui all'art. 1893 c.c.

Orbene, sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, per avere colpa grave, occorre che «la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza»³⁸, da valutare attraverso un giudizio prognostico, non *ex post*³⁹. È quindi alla diligenza dell'assicurando che occorre guardare per comprendere se questi abbia agito con colpa grave o meno: ovviamente, non è immediatamente chiaro individuare il tipo di diligenza richiesta ma se, come si è detto, ad essere violato è un obbligo precontrattuale, allora si dovrà fare riferimento a quella del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176, primo comma, c.c.⁴⁰. Figura, quest'ultima, che non si esaurisce nel c.d. "uomo medio" ma che coincide con il «modello di cittadino avveduto che vive in un determinato ambiente economico-sociale, secondo i tempi, le abitudini, i rapporti economici e il clima storico-politico, e che risponde perciò ad un concetto deontologico, derivante dalla coscienza sociale»⁴¹. O meglio, volendo dare un più certo contenuto a questa "coscienza sociale", dai precetti costituzionali e dai principi ispiratori dell'ordinamento⁴².

³⁸ Così, Cass., 18 luglio 2023, n. 20997, Cass., 10 giugno 2015, n. 12086 e Cass., 19 dicembre 2008, n. 29894, tutte inedd. ma consultabili in *DeJure*; nonché Cass., 4 marzo 2023, n. 3165, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2841.

³⁹ Così, Cass., 18 luglio 2023, n. 20997, cit.

⁴⁰ Diversamente, all'impresa assicurativa, nel corso delle trattative, sarà richiesta la diligenza qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.

⁴¹ Così A. DI MAJO, *op. cit.*, 418, riprendendo le parole di Cass., 11 gennaio 1951, n. 49. All'uomo medio o, più precisamente, al canone della "normalità" fa invece riferimento C.M. BIANCA, *Diritto civile*, vol. IV, Milano, 1990, 91, ma tale approccio non pare condivisibile posto che – in astratto – può legittimare uno svilimento della diligenza stessa laddove la mediocrità divenga normalità e l'uomo medio sia quindi inquadrabile nell'uomo mediocre (esemplificativo di quanto detto è il fatto che il concetto di "uomo medio" è oggi spesso impiegato in senso dispregiativo o, comunque, ironico). Per ulteriori riflessioni sulla diligenza del buon padre di famiglia, si v. anche S. RODOTÀ, voce «Diligenza (*dir. civ.*)», in *Enc. Dir.*, vol. XII, 1964, 544 ss.; e, più recentemente, G. SICCHIERO, *Dell'adempimento. Artt. 1176-1179*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 2016, 4 ss.

⁴² In questi termini, A. DI MAJO, *op. cit.*, 417 s.; e, più recentemente, G. SICCHIERO, *Dell'adempimento. Artt. 1176-1179*, cit., 9. L'interpretazione delle

Ciò premesso, e considerata la crescente attenzione che l'attuale contesto economico-sociale e l'ordinamento pongono verso la sostenibilità ambientale e sociale, le nuove tecnologie e i rischi ad esse connessi; ciò considerato, si potrebbe affermare che la sensibilità verso questi temi richiama a chi chiedi la stipula di una determinata polizza sia particolarmente elevata⁴³. Quanto detto vale ancor di più laddove l'assicurando sia un'impresa⁴⁴, dal momento che l'ordinamento sembra intenzionato a farne il veicolo per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale: il riferimento è alla direttiva europea 1760/2024

clausole generali – quale è quella di diligenza – attraverso i precetti costituzionali e i principi ispiratori dell'ordinamento pare la soluzione migliore per superare le problematiche di incertezza giuridica ad esse connesse e quelle relative al mutamento, anche *in peius*, della “coscienza sociale”: in questi termini, ma con riferimento alla clausola del buon costume, si v. G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, 269 s. Sul problema dell'interpretazione delle clausole generali nell'ordinamento (quello economico in particolare), si v., più recentemente, F. SARTORI e M. RABITTI, *Le clausole generali nel diritto dell'economia*, in *Le clausole generali nel diritto dell'economia*, R. LENER, A. SCIARRONE ALIBRANDI, M. RABITTI e F. SARTORI (a cura di), Torino, 2024, XI ss., oltre agli altri saggi *ivi* raccolti.

⁴³ Se, come si è detto alla nota precedente, la diligenza dell'uomo medio va letta alla luce dei precetti costituzionali e dei principi ispiratori dell'ordinamento, non si può negare una necessaria attenzione verso le tematiche ambientali e sociali, ribadita dall'art. 3 del Trattato sull'Unione europea e dalla recente riforma degli artt. 9 e 41 Cost, su cui F. CAPRIGLIONE, *Responsabilità sociale dell'impresa e sviluppo sostenibile*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, I, 1 ss. e spec. 11 ss.; S.A. CERRATO, *Appunti per una “via italiana” all'ESG. L'impresa “costituzionalmente solidale” (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi giur. econ.*, 2022, 63 ss.; e G. LEMME, *Libertà di iniziativa economica e diritti delle generazioni future*, in *Diritti e mercati nella transizione ecologica e digitale*, M. PASSALACQUA (a cura di), Padova, 2021, 331 ss. In arg., si v. altresì spec. le riflessioni di G. ROMAGNOLI, *Trasparenza e finanza sostenibile. Il “ruolo” delle Autorità di controllo*, in *Assicurazioni*, 2024, 56 ss.

⁴⁴ Non è questa la sede per approfondire il punto, ma sembra condivisibile la tesi proposta da G. D'AMICO, voce «Negligenza», in *Digesto / civ.*, vol. XII, Torino, 1995, 42, secondo cui quella del buon padre di famiglia «non è una figura unitaria ma una pluralità di “figure-tipo” distinguibili prevalentemente (se pur non esclusivamente) in relazione all'attività svolta, con l'avvertenza [...] che è possibile poi ulteriormente individuare, all'interno di uno stesso genere di attività, sotto-tipi di “figure modello” cui corrispondono a loro volta una pluralità di tipi di diligenza». In questi termini, è quindi possibile differenziare il tipo di diligenza richiesta ad un'impresa da quella richiesta ad una persona fisica qualora entrambe si trovino nella posizione di contraente di una polizza assicurativa.

(la c.d. “*Corporate sustainability due diligence directive*”), che mira ad instaurare un quadro normativo sugli obblighi e le relative responsabilità delle imprese rispetto agli impatti negativi sull’ambiente e sui diritti umani connessi alla propria attività, coinvolgendo non solo le imprese di maggiori dimensioni, destinatarie dirette della proposta, ma l’intera catena di valore connessa alla loro attività⁴⁵.

Ma un discorso analogo vale anche per quel che concerne i rischi ICT, e ciò in ragione della recente entrata in vigore del regolamento europeo 2554/2022 (il c.d. “*Digital operational resilience act*”), che crea obblighi uniformi in relazione alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che sostengono i processi commerciali delle imprese finanziarie: orbene, è vero che il regolamento si applica solamente a questo tipo di imprese ma, nondimeno, esso pare costituire un buon modello anche per quelle comuni, che, va ricordato, non sono certo esentate dall’identificare e monitorare i rischi ICT cui sono esposte. E ciò in ragione dell’art. 2086 c.c., che impegna ogni impresa ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla propria natura e dimensioni, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (infatti,

⁴⁵ Sia consentito qui accennare solamente ad una direttiva, che, invero, ha suscitato un ampio dibattito non solo politico-legislativo ma anche dottrinale: a riguardo, si v. M. STELLA RICHTER JR., *Corporate Sustainability Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. soc.*, 2022, 714 ss.; G.D. MOSCO e R. FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *An. giur. econ.*, 2022, 185 ss.; M. RABITTI, *Due diligence sulla sostenibilità e digitalizzazione della catena del valore: l’apporto di blockchain e smart contracts*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2023, I, 166 ss.; P. ŠKVAŘILOVÁ-PELZL e A. ADAMS, *The duty of due diligence: A European race to corporate responsibility and sustainability?*, in *Eu. bus. l. rev.*, 2023, 193 ss.; R. IBBA, *L’introduzione di obblighi concernenti i fattori ESG a livello UE: dalla direttiva 2014/95 alla proposta di direttiva sulla corporate sustainability due diligence*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2023, I, 433 ss.; M. VENTORUZZO, *Uno sguardo d’insieme alla CS3D: riflessioni preliminari sulla tecnica normativa*, in *Riv. soc.*, 2024, 447 ss.; nonché G. PANETTA, *Alcune riflessioni a margine della Corporate Sustainability Due Diligence Directive*; e M. SANCES, *L’evoluzione della sustainability due diligence: dal rischio alla creazione di valore*, entrambi in *Sostenibilità e mercati vigilati: regolatori, e operatori nella “galassia” ESG*, F. RIGANTI (a cura di), Torino, 2024, 99 ss. Sul tema della sostenibilità dell’impresa, si v. altresì le riflessioni di F. CAPRIGLIONE, *Responsabilità sociale d’impresa e sviluppo sostenibile*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2022, I, 1 ss.

i rischi ICT, ma lo stesso può dirsi per quelli ESG sono potenziali *driver* di crisi)⁴⁶.

In sintesi, ad una prima impressione, sembra che l'asticella della diligenza richiesta all'assicurando nella descrizione dei rischi ESG e ICT cui è esposto debba essere alzata. E ciò, almeno nell'ipotesi in cui esso sia un'impresa, specie se di grandi dimensioni (ma lo stesso vale, richiamando l'esempio delle polizze D&O di cui al terzo paragrafo, per il caso in cui l'assicurando sia un esponente aziendale). Queste conclusioni, tuttavia, vanno necessariamente bilanciate con la presa d'atto che la rilevazione e la conoscenza dei rischi di cui si discute è spesso particolarmente complessa e può travalicare il confine della diligenza che può essere ragionevolmente richiesta all'assicurando⁴⁷, con la conseguenza che il giudizio sulla sua colpevolezza – il quale, come detto, è un giudizio prognostico – dovrà tenere in debito conto tale difficoltà. Al paragrafo precedente, ad esempio, è stato ripreso l'esempio della polizza vita contratta da un colletto bianco e si è detto che pare difficile ravvisare una sua colpa grave nell'ipotesi in cui, non essendo stato interrogato sul punto, taccia sullo stress cui è sottoposto quotidianamente. Difficilmente, infatti, egli avrà le competenze (specialistiche) per identificare il rischio sociale cui è esposto come *driver* per il rischio alla propria salute.

Con specifico riferimento alle polizze contratte dalle imprese, alle riflessioni appena proposte va aggiunto che l'adeguamento dei rispettivi

⁴⁶ In tal senso, si v. anche G. SCHNEIDER, *IA, rischi d'impresa e le mancate risposte del diritto: ... DORA per tutti?*, in *Diritto societario, digitalizzazione e intelligenza artificiale*, N. ABRIANI e R. COSTI (a cura di), cit., 145, secondo cui il modello offerto dal *Digital operational resilience act* pare «degno di essere proiettato sul piano della disciplina generale di diritto d'impresa». Sul regolamento citato, si v. altresì D. CLAUSMEIER, *Regulation of the European Parliament and the Council on digital operational resilience for the financial sector (DORA)*, in *International cybersecurity law review*, 2023, 79 ss.; C. SANDEI, *Intelligenza artificiale e Diritto dei mercati finanziari: responsabilità e informazione. Riflessioni a margine di alcuni recenti provvedimenti*, in *La finanza nell'età degli algoritmi*, L. AMMANNATI e A. CANEPA (a cura di), Torino, 2023, 123 ss.; I. GIRARDI, *Il Regolamento sulla resilienza operativa digitale ("DORA"): obiettivi, disciplina e alcune sfide aperte*, in *Quaderni AMF Italia*, n. 2, 2024, 18 ss.; e N. MICHIELI, *Cybersecurity e gestione del rischio ICT: l'impatto sulla corporate governance*, in *Banca impr. soc.*, 2024, 252 ss.

⁴⁷ Sul tema della prevedibilità dei rischi in generale, si v. le considerazioni di M. PASSALACQUA, *Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione ed emergenza*, Padova, 2012, 1 ss.

assetti amministrativi, organizzativi e contabili alla pronta individuazione e mitigazione dei rischi ESG e ICT è un percorso progressivo oltre che particolarmente costoso, sicché, allo stato attuale, sembra confermata l'idea che sia comunque necessario un certo margine di tolleranza nella valutazione della colpa rispetto a dichiarazioni inesatte o reticenze in merito ai rischi di cui si discute, specie se si tratta di una piccola o media impresa⁴⁸. Peraltro, richiamando quanto detto in precedenza sul fatto che la buona fede che anima i contratti di assicurazione opera in chiave di reciprocità⁴⁹ e considerato altresì che le imprese finanziarie, incluse quelle assicurative⁵⁰, sono state elette dall'ordinamento come propria *longa manus* per veicolare nel mercato una maggiore attenzione verso le tematiche della sostenibilità e i rischi informatici⁵¹; le imprese finanziarie, si diceva, in quanto dotate di maggiori competenze in

⁴⁸ Sul punto, si v. spec. M. DE POLI, *Trasparenza e informativa nelle assicurazioni*, cit., 19 s.

⁴⁹ Si v. *supra* nt. 31.

⁵⁰ Il ruolo centrale delle imprese assicurative, specialmente nella transizione sostenibile, è stato ben evidenziato da F. LA FATA, *L'evoluzione ESG della distribuzione assicurativa*, relazione tenuta il 3 dicembre 2024 all'ottavo incontro della seconda edizione del ciclo di seminari *Gli Orizzonti della Finanza Etica e Sostenibile*, presso l'Università degli Studi di Padova. In arg., si v. anche D. CERINI, *From "green" to "blue": l'assicurazione tra sostenibilità e regole del mercato*, in *Assicurazioni*, 2022, 9 ss.; S. LANDINI, *ESG, green finance, assicurazioni e previdenza complementare*, in *Corp. gov.*, 2022, 221 ss.; G. BERTI DE MARINIS, *L'impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, cit., 145 ss.; e S. CAVALIERE, *Il ruolo delle imprese di assicurazione nell'attuazione dei principi ESG: stato dell'arte e opportunità*, in *Assicurazioni*, 2023, 673 ss. Sul tema, si v. poi le recenti riflessioni di G. BERTI DE MARINIS, *Sostenibilità e costruzione dei prodotti assicurativi*, e A. CAMEDDA, *Consulenza sui prodotti di investimento assicurativi ed interessi connessi alla sostenibilità*, entrambi in *Sostenibilità e mercati vigilati: regolatori, e operatori nella "galassia" ESG*, F. RIGANTI (a cura di), cit., 247 ss.

⁵¹ Questo a tacer del fatto che, indipendentemente da uno specifico intervento legislativo su questo genere di rischi, le imprese finanziarie, incluse quelle assicurative, dovrebbero essere in ogni caso sensibili alla loro identificazione e mitigazione in virtù del più generale principio della sana e prudente gestione, sul quale si v. F. SARTORI, *Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della "sana e prudente gestione"*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, I, 131 ss. e spec. 152 ss.; e M. DE POLI, *Sana e prudente gestione delle imprese finanziarie*, in *Le clausole generali nel diritto dell'economia*, R. LENER, A. SCIARRONE ALIBRANDI, M. RABITTI e F. SARTORI (a cura di), cit., 57 ss.

materia rispetto alle imprese comuni, dovranno necessariamente farsi parte attiva del processo istruttorio mettendo le proprie controparti nelle condizioni di comprendere l'importanza dei rischi ESG e ICT, di modo che queste ultime possano attivarsi per rilevarli e comunicarli⁵². Ed invero, a conferma di quanto detto, le linee guida in materia di *underwriting* adottate dalle maggiori compagnie del settore sembrano orientate in tal senso⁵³.

6. Conclusioni

A conclusione di queste riflessioni possiamo affermare che il sistema di tutele apprestato dagli artt. 1892 e 1893 c.c. può ancora operare efficacemente con riferimento alle tipologie di rischio esaminate. I maggiori problemi interpretativi sorgono con riferimento allo sforzo richiesto all'assicurando non soltanto nell'informare la propria controparte sui rischi ESG e ICT cui è esposto, ma ancor prima nell'individuare e nel comprendere la rilevanza che essi hanno per l'assicuratore. In sintesi, come si è visto, è problematico capire quale sia il suo grado di colpa nell'aver reso dichiarazioni inesatte o essere stato reticente a riguardo. Se, da un lato, la crescente attenzione dell'ordinamento e del mercato verso i temi della sostenibilità e dei rischi informatici porta a ritenere che l'assicurando dovrà porvi particolare attenzione; dall'altro, la novità di tali tematiche e le difficoltà nell'identificare i relativi rischi, portano a ritenere necessario un certo margine di tolleranza nel valutare la colpa dell'assicurato rispetto alle inesattezze e alle reticenze in materia, lasciando – in astratto e ferme le peculiarità di ciascun caso specifico – maggiore margine applicativo alla tutela di cui all'art. 1893 c.c. che a quella di cui all'art. 1892 c.c.

⁵² Peraltro, come detto *supra* nt. 40, quest'obbligo di cooperazione in capo all'impresa assicurativa andrà adempiuto con la diligenza qualificata di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.

⁵³ Richiamando ancora la *Responsible underwriting group guideline* di GENERALI di cui si è detto *Supra* nt. 36, qui leggiamo che obiettivo della compagnia assicurativa è «to work together with companies / clients and business partners to raise awareness on the careful management of ESG factors, manage the related risks and develop solutions» (l'enfasi è di chi scrive).